

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1543/88 DELLA COMMISSIONE**

del 1° giugno 1988

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 in ordine ad alcune disposizioni relative alla concessione dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/86<sup>(4)</sup>, la concessione dell'aiuto per il latte scremato in polvere trasformato in mangimi composti è subordinata all'obbligo di incorporare 60 kg almeno di latte in polvere per 100 kg di prodotto finito; che l'andamento del mercato del latte scremato permette di modificare il citato tasso di incorporo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1725/79 è modificato come segue:

- 1) Al primo comma, lettera a) i termini « 60 chilogrammi » sono sostituiti dai termini « 45 chilogrammi ».
- 2) Al terzo comma i termini « 60 chilogrammi » sono sostituiti dai termini « 45 chilogrammi » e i termini « 59 chilogrammi » sono sostituiti dai termini « 44 chilogrammi ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 297 del 21. 10. 1986, pag. 9.